

Segue verbale di udienza del 08/07/2021



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 1002/2021 del Registro Generale e promossa da
DI DONFRANCESCO ANTONIO,
con l'avv. GABELLONE CRISTIAN

Ricorrente

nei confronti di

INPS ,

con l'avv. VESTINI RENATO GRAZIUSO SALVATORE (GRZSVT62B11E506W)
VIALE MARCHE, 12 73100 LECCE;

Resistente

Oggetto: Indennità di accompagnamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte ricorrente ha chiesto: *“accertare e dichiarare, nei confronti dell’INPS, il diritto del sig. Di Donfrancesco Antonio al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, con conseguente diritto a percepirne il relativo rateo da decorrenza che verrà accertata in corso di causa; per l’effetto condannare l’INPS a corrispondere alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali sino al soddisfo e/o del maggior danno da svalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”*.

L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, deducendo: *“Infatti il sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c. onera la parte, che abbia formalizzato il proprio dissenso alle conclusioni rassegnate dal CTU nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, a specificare, nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”*. Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. di specificare i motivi della contestazione, onere espressamente previsto a pena di inammissibilità.

Al riguardo, si deve infatti rilevare che il ricorrente si è limitato a dedurre “6) *Il dott. Caricato nella perizia affermava che il complesso delle patologie accertate nel sig. Di Donfrancesco non legittimavano la richiesta di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con conseguente diritto a percepire la pensione relativa. 7) Tale giudizio appare estremamente riduttivo, chiaramente omissivo rispetto alle risultanze documentali in atti e non adeguatamente motivato. Infatti, il quadro patologico che emerge dalla documentazione sanitaria allegata, risulta certamente più complesso e grave rispetto a quello descritto dal consulente del Giudice. ... E' opinione di questa difesa considerare il sig. Di Donfrancesco Antonio avente diritto all'indennità di accompagnamento. Si ritiene, infatti, che il giudizio del CTU sia estremamente iniquo ed assolutamente infondato nelle sue motivazioni*”.

Non sono stati indicati – nemmeno genericamente – i motivi della contestazione, dato che non si comprende sotto quale profilo sarebbero errate e riduttive le conclusioni del CTU; in realtà, non si comprende nemmeno da quali patologie sia affetta la ricorrente (essendovi solo un generico riferimento ad un non meglio precisato “*quadro patologico*”), né viene dedotta – nemmeno genericamente – la loro rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; non si comprende infatti se si tratta di incapacità a deambulare autonomamente o a compiere gli atti di vita quotidiani, né si comprende se si tratta di menomazioni fisiche o dell'apparato psichico, o entrambe.

Persino la documentazione medica allegata all'istanza di anticipazione dell'udienza – comunque già di per sé inidonea a sanare i suddetti profili di inammissibilità del ricorso - contiene solo un generico riferimento ad un “*rapido peggioramento delle condizioni cliniche ed in termini di perdita di autonomia*”, senza alcuna ulteriore specificazione.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30/01/2021 da DI DONFRANCESCO ANTONIO nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Dichiarare il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.

Lecce, li 08/07/2021

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo